

RESPONSABILITA' PER INFORTUNIO MORTALE LAVORI IN SUBAPPALTO

Sentenza di Cassazione Penale, Sez. 4, del 11 dicembre 2024, n. 45405

Nell'appalto e nel subappalto dei lavori si creano più **elevate condizioni di rischio** rispetto a quelle abitualmente presenti nell'azienda e cioè le attività svolte dal personale esterno si sovrappongono a quelle eseguite dal personale interno dell'azienda andando a creare i cosiddetti **rischi interferenziali**.

Per prevenire o ridurre questi rischi è necessario implementare un sistema di gestione della sicurezza che coinvolga sia il committente sia i diversi appaltatori interessati con lo scopo di assicurare il rispetto di procedure di sicurezza.

In quest'ottica si inserisce l'**art. 26 del D.Lgs. 81/08** che individua gli **obblighi** sulla **sicurezza** nella **gestione dei contratti di appalto** e stabilisce l'obbligatorietà di valutare i rischi interferenziali e di predisporre il **DUVRI**.

Non valutare correttamente i rischi interferenziali comporta la possibilità di incorrere in **reati** punibili sia amministrativamente che penalmente (arresto fino a 4 mesi).

aggiornamento 22 gennaio 2025

Infortunio mortale sul lavoro in subappalto: chi è responsabile?

La **sentenza di Cassazione Penale**, Sez. 4, del 11 dicembre 2024, **n. 45405** attiene a un caso di infortunio mortale avvenuto durante l'installazione di un ponteggio.

Nello specifico, la sentenza riguarda un **infortunio mortale** sul lavoro avvenuto il 7 gennaio 2015 durante l'installazione di un ponteggio metallico prefabbricato, dal quale un operaio è **precipitato da un'altezza di 15 metri** a causa dell'**assenza dei perni di collegamento tra i montanti** e della **mancata predisposizione di una linea vita** per l'ancoraggio delle cinture di sicurezza.

L'amministratore del condominio interessato aveva affidato i lavori di ristrutturazione ad un'impresa affidataria, che a sua volta aveva subappaltato l'installazione del ponteggio ad un'altra ditta.

L'impresa affidataria è stata accusata di aver **redatto** un Piano Operativo di Sicurezza (**POS**) carente che **non contemplava le attività di montaggio del ponteggio** né le misure per prevenire i rischi di caduta dall'alto e di **non aver verificato che l'impresa subappaltatrice rispettasse le condizioni di sicurezza** previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). La Corte di appello ha ritenuto che l'impresa affidataria non abbia esercitato la necessaria vigilanza sui lavori subappaltati, omettendo di accertarsi che il subappaltatore adottasse misure idonee per prevenire gli infortuni.

La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto dall'impresa affidataria, confermando le conclusioni della Corte di Appello. La Cassazione ha ribadito il principio secondo cui l'impresa affidataria deve vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori subappaltati e sulla congruenza dei piani di sicurezza delle imprese esecutrici. Nel caso specifico, la mancanza di una linea vita rappresentava un rischio evidente e facilmente percepibile e la vigilanza dell'impresa affidataria avrebbe potuto evitare l'incidente.

L'impresa affidataria è stata condannata al risarcimento dei danni alle parti civili e al pagamento delle spese processuali.

Cosa prevede l'art. 26 D.Lgs. 81/08?

L'art. 26 D.Lgs. 81/08 prevede che, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad un'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda e nell'ambito dell'intero ciclo produttivo della stessa azienda, i datori di lavoro cooperino all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e coordinino gli interventi ai fini di tutelare i lavoratori che sono esposti a rischi.

Inoltre, lo stesso articolo chiarisce che il datore di lavoro deve avere, come presupposto, la **disponibilità giuridica** dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo. Questo perché non sempre il responsabile aziendale sia da ritenersi il datore di

lavoro all'interno di situazioni complesse in cui potrebbe non avere responsabilità giuridica dei luoghi.

Art. 26 D.Lgs. 81/08, comma 1: idoneità tecnico professionale

Il datore di lavoro deve sottostare ad una serie di obblighi, in primis quello di verificare l'**idoneità tecnico professionale** delle imprese a cui vuole affidare i lavori. Il comma 1 dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 stabilisce proprio che il datore di lavoro committente deve verificare che l'impresa o il professionista esterno sia, innanzitutto, in regola con le normative in materia di diritto del lavoro, assicurativo e di salute e di sicurezza sul lavoro. Questa verifica viene effettuata dal datore di lavoro committente mediante l'acquisizione di 2 documenti:

- il **certificato di iscrizione alla camera di commercio**, industria e artigianato;
- un'**autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale**.

Inoltre, sempre il datore di lavoro committente ha l'obbligo di fornire alle imprese e ai lavoratori autonomi **dettagliate informazioni sui rischi** presenti negli ambienti di lavoro oggetto dell'appalto dove andranno ad operare e sulle misure di prevenzione e di protezione adottate in relazione alla propria attività.

L'acquisizione di queste informazioni (ad esempio sui cicli lavorativi, macchine ed impianti, sostanze e preparati pericolosi) permette ai lavoratori autonomi o ai dipendenti delle imprese appaltatrici di operare con prudenza all'interno di un ambiente non conosciuto. Lo scopo è quello di permettere agli appaltatori/lavoratori autonomi, mediante il possesso di tali informazioni, di perfezionare la valutazione dei rischi relativi alle proprie attività e di aggiornare le misure di prevenzione e protezione per quelle previste dallo specifico appalto.

Art. 26 D.Lgs. 81/08, comma 2: cooperazione e coordinamento

Il comma 2 dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 prevede che tutti i datori di lavoro, compresi i subappaltatori, devono:

- **cooperare** all'attuazione delle misure di prevenzione dai rischi sul lavoro relativi all'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- **coordinare** gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva (ad esempio in caso di pluralità di appalti o di subappalto).

Art. 26 D.Lgs. 81/08, comma 3: DUVRI

Il datore di lavoro committente deve promuovere la cooperazione ed il coordinamento attraverso l'elaborazione del **documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI)** la cui funzione è quella di rendere noto all'impresa appaltatrice, incaricata di svolgere i lavori, quali sono i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro per i lavoratori presenti e quali sono le misure di prevenzione e protezione da adottare per eliminarli o, quantomeno, ridurli al minimo.

In sostanza, quando in uno stesso ambiente di lavoro operano più soggetti afferenti a datori di lavoro diversi si creano, oltre ai rischi propri di ciascuna impresa, una serie di **rischi aggiuntivi** dovuti alle interferenze tra le attività svolte dalle imprese presenti nello stesso ambiente di lavoro (a vario titolo); la redazione del DUVRI richiede grande attenzione e precisione..

Art. 26 D.Lgs. 81/08, comma 3-bis: casi esclusi dall'obbligo del DUVRI

Il comma 3-bis elenca i casi in cui **non sussiste l'obbligo** di elaborazione del DUVRI relativamente a lavori considerati a basso rischio:

- **servizi di natura intellettuale**;
- **mere forniture di materiali o attrezzature**;
- **lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno** (sempre che essi non comportino rischi di incendio di livello elevato o svolgimento di attività in spazi

confinati o alla presenza di agenti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione o biologici, ed amianto).

Per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori. Pertanto, quando le attività svolte in appalto, nell'arco di un anno, avranno un'entità al massimo di cinque giorni uomini giorno, non sarà necessario redigere il DUVRI.

Art. 26 D.Lgs. 81/08, comma 3-ter: datore di lavoro e committente non coincidono

Il comma 3-ter dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008, specifica che, nei casi in cui il datore di lavoro **non coincida** con il committente, la redazione del DUVRI recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard (relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto) spetta al **committente**. In un secondo momento, il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'esecuzione, integra il documento riferendosi ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto, redigendo così il vero e proprio DUVRI.

Art. 26 D.Lgs. 81/08, comma 4: responsabilità solidale

Il comma 4 dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 prevede espressamente la **responsabilità solidale** del committente per i danni subiti dai dipendenti dell'appaltatore e dei subappaltatori non indennizzati ad opera dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di Previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).

La responsabilità solidale non si estende ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

Art. 26 D.Lgs. 81/08, comma 5: costi della sicurezza

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione devono essere specificamente indicati, a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, i **costi relativi alla sicurezza del lavoro** o meglio i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. I costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso.

Art. 26 D.Lgs. 81/08, comma 6: valore economico adeguato

Il comma 6 dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 stabilisce che gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il **valore economico** sia **adeguato** e **sufficiente** rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza. Questo, infatti, deve essere specificamente indicato e congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

Il costo del lavoro viene determinato periodicamente dal Ministero del lavoro in apposite tabelle sulla base dei valori economici previsti, tra l'altro, dalla contrattazione collettiva.

Art. 26 D.Lgs. 81/08, comma 8 e 8-bis: documento di riconoscimento

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di documento di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Inoltre, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

La sicurezza sul luogo di lavoro è un aspetto di fondamentale importanza per ogni impresa, necessaria per tutelare l'integrità fisica di tutti coloro che operano in ambienti di lavoro in relazione a rischi conseguenti alla sovrapposizione di attività lavorative.

Approvato il referendum per l'estensione della responsabilità solidale negli infortuni sul lavoro

L'ufficio Centrale per il Referendum presso la Corte di Cassazione ha dichiarato conforme alla legge la richiesta di **referendum abrogativo riguardante l'ampliamento della responsabilità solidale per gli infortuni sul lavoro**. L'ordinanza emessa il 12 dicembre 2024 ha confermato la validità della proposta che mira ad abrogare la norma che esclude la responsabilità solidale di committenti, appaltatori e subappaltatori per danni derivanti da rischi specifici connessi all'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

La richiesta, avanzata attraverso una petizione popolare ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione, è stata presentata con l'obiettivo di eliminare le disposizioni che limitano la responsabilità del committente per gli infortuni o le malattie professionali derivanti da rischi specifici dell'attività delle imprese coinvolte. Dopo un attento esame delle firme raccolte e della conformità della proposta normativa, l'Ufficio Centrale ha **concluso favorevolmente l'iter di verifica**.

Il quesito sottoposto a referendum è il seguente:

“Volete abrogare l'art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella parte in cui esclude la responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per i danni conseguenti a rischi specifici delle attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici?”

L'articolo 26 (comma 4 del D.Lgs. 81/2008) stabilisce che il committente risponde in solido con appaltatori e subappaltatori per danni non indennizzati dall'INAIL o dall'IPSEMA. Tuttavia, tale responsabilità non si applica ai danni derivanti da rischi specifici propri delle attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici. La **proposta referendaria intende abrogare la parte della norma che esclude la responsabilità del committente per rischi specifici**. Se approvata, il committente sarà civilmente responsabile per tutti i danni derivanti da infortuni sul lavoro o malattie professionali dei lavoratori impiegati, estendendo così l'attuale regime di responsabilità solidale.